

# L'EPOCA

## GIORNALE QUOTIDIANO

### PER LE ASSOCIAZIONI

ROMA alla DIREZIONE dell' EPOCA  
 STATO PONTIFICO - presso gli Uffici Vascelli.  
 FIRENZE - Gabinetto Vieusseux.  
 TORINO - Giannini e Fiore.  
 GENOVA - Giovanati Grondona.  
 NAPOLI - G. Nobile. E. Dufresne Librajo.  
 PARIGI - Ufficio I. Gollivet, et C.  
 MARSIGLIA - Mad. Camolin Librajo.  
 LONDRA - Pietro Rolandi Librajo.  
 MALTA - F. Luzzo. Strada Vescovo N. 93.  
 LUGANO - Tip. della Svizzera Italiana.  
 GINEVRA - Sig. Cherbuliez.  
 FRANCFORT - Libreria d' Andron.

### IL PREZZO DI ASSOCIAZIONE SI PAGA ANTICIPATO

	Un anno	Sei mesi	Tre mesi	Un mese
Per Roma e lo Stato . . . »	7. 20	5. 80	2. 00	» 70
Per gli altri Stati d'Italia e per l' Estero franco al con- fine . . . »	10. 40	5. 40	2. 80	» 1. 00

Un foglio separato Baiocchi cinque.

N. B. I Signori Associati di Roma che desiderano il giornale recato al domicilio pagheranno in aumento di associazione baiocchi 5, al mese.

### AVVERTENZE

La distribuzione ha luogo alla Direzione dell'EPOCA: Palazzo Buonaccorsi Via del Corso N. 219.  
 Picchi lettere e gruppi saranno inviati franchi.  
 Nei gruppi si noterà il nome di chi gl' invia.  
 Il prezzo per gli annunci semplici Baj. 20. Le dichiarazioni aggiuntevi baj. 5. per ogni linea.  
 Per le inserzioni di Articoli da convenirsi.  
 Lettere e manoscritti presentati alla Direzione non saranno in conto alcuno restituiti.  
 Di tutto ciò che viene inserito sotto la rubrica di *Articoli comunicati ed Annunzi* non risponde in verun modo la Direzione.

## SABATO

### ROMA 15 APRILE.

La questione Sicula trattata colle armi in questi supremi momenti in cui la guerra della indipendenza Italiana deve assorbire tutte le forze d'Italia, è cosa di tanto scandalo, e di tanto dolore per tutti i figli di questa terra, che non sapremmo con quali espressioni biasimare gli ordini di sangue che continuano tuttora a partire da Napoli. Quindi non ci ricusiamo di dar luogo nell' Epoca al seguente indirizzo che siamo pregati a pubblicare da un distinto personaggio Siciliano.

#### AGLI ITALIANI

L'Italia colla potente unità del pensiero, colle armi benedette dal Vicario di Cristo disperderà i nemici della sua libertà e della sua rigenerazione. I barbari profanatori della casa del Signore, conculatori de' diritti più santi di una innocente nazione non più saranno in breve i dominatori delle nostre terre, i padroni delle nostre sostanze, de' nostri focolari, e della nostra vita. Il tedesco sarà nostro fratello, ma non più nostro tiranno. L'Italiano non obliera la legge del Vangelo, ed allorchando i nemici della sua patria varcheranno le Alpi per ritornare alle natiche contrade, egli perdonerà alla loro tirannide, alle inique opere, ed alle infamie esecrate della straniera dominazione. Guerra santa dunque, guerra comandata da tutte le umane e divine leggi è quella che si combatte contro lo straniero ne' campi della Lombardia, ma maledetta da Dio, maledetta dal sommo Rappresentante la Chiesa di Cristo, e maledetta dagli uomini sarà la guerra che i fratelli combattono contro i fratelli. Or nel momento che l'Italia sorge, che riprende la sua dignità, riconquista i suoi dritti, la sua libertà, e la sua potenza, mentre che un voto, un desiderio, una speranza ricongiunge i popoli dell'intera Penisola sotto il vessillo rigeneratore degli italici colori, mentre una Dieta di Deputati delle italiche provincie sta per ragunarsi sotto il Capo della cristianità e l' Uomo prediletto dal Cielo, inviato a questa patria comune per conforto e componso delle patite sventure, mentre infine il principio dell' unità e della federazione è già dal concorde volere dell' universa Italia solennemente proclamato, un Principe italiano, nato in Sicilia, guerreggia spietatamente una delle più belle parti della sicula terra porgendo un deplorabile esempio della più strana contraddizione e della più inesorabile ostinatezza. Cotesto Principe sente ormai, che non potrà più riprendere quello che ha inconsideratamente già perduto. La Sicilia chiese, e dimostrò l'alta necessità di pacifiche riforme. Ma non esaudita e spregiata, col sangue de' suoi martiri si rese libera ed in-

vincibile. Ella già non potrà più ricadere nelle abhorrite catene di uno stolido reggimento, nè più vedrà i suoi figli per sostenere una misera esistenza pascerò come armenti di pecore o di bovi le insane erbe de' suoi prati e delle sue amenissime colline. Eppure in mezzo al gaudio, al tripudio, e alle gioie pure e sante della vittoria, i Siciliani debbono ancor combattere contro la ostinatezza, la insania, e la ferocia di pochi capi di milizia, che umiliati ed imponenti, rifuggiti dentro le mura glie di una formidabile fortezza, non trovano altri mezzi alla vendetta che distruggere ed abbattere col cannone l' eroica Messina. Or questa codarda barbarie è guerra senza scopo, vana, anticristiana, e fraterna, perchè braccia italiane versano il sangue di gente italiana. È scandalo vergognoso che i popoli d'Italia non possono nè debbono tollerare, se vogliono trionfare contro il comune nemico, se vogliono che la causa della vera libertà abbia fondamento stabile ed eterno nella federazione ed unione delle varie parti dell'italica famiglia. E questo scandalo proviene da un Principe che si proclama soldato e cittadino Italiano, che manda uomini e milizie per pugnare contro il Tedesco nelle pianure della Lombardia, che ha indossato il nome di Re costituzionale ed ha un Ministero costituzionale che lo circonda e lo consiglia, che giura di mantenere la libertà italiana, ed invita i popoli delle Due Sicilie a stringersi a' suoi fianchi per difendergli forse quel trono, che sente già sotto i piedi barcollare e cadere. Siffatta contraddizione non porge fede nè garanzia alle promesse ed ai giuramenti. Giurarono anco il padre e l' avo, su gli Evangelii, ed in faccia al mondo, e poscia colle baionette dello straniero versarono il sangue de' lor popoli. Giura oggi questo Principe, e sparge al tempo stesso la strage, la desolazione, ed il sangue sulle incantevoli spiagge del Peloro. Ma i Siciliani non cadranno, i Messinesi combatteranno come han combattuto finora colla coscienza di uomini liberi e benedetti dal Sommo Pio, angelo rigeneratore e consolatore della patria italiana. Si ponga dunque fine a cotesta guerra. L' onore, la dignità, e l' interesse dell' Italia lo esigono. Si tolga uno scandalo che offende la santissima unione degli italici fratelli, e non si dia più allo straniero il tristo esempio della divisione, unica cagione per cui giacque questa beata ed invidiata terra Italiana, nell' abiezione e ne' dolori di un vituperabile servaggio.

(Un Siciliano.)

Udito il volere di SUA SANTITA' ;

ORDINA :

L'Editto sulla introduzione ed estrazione de' generi cereali, del giorno 15 febbrajo 1823, è richiamato in vigore nella sua piena integrità.

Dal Ministero dell'interno li 14 aprile 1848.

G. RECCO.

L'istanza fatta dal Colonnello Bruti di ritirarsi dal suo impiego di Minutante di Segreteria di Stato, di cui si fece parola nell' Epoca, non è stata accettata.

### CORRISPONDENZA DBLE LEGIONI ROMANE

Pesaro 13. aprile

Sin dalla mattina dell' 11 si sono riunite in Ancona le Compagnie degli Studenti, che ora formano un battaglione. Gli Anconitani ci hanno ricolti di cortesia. Giravamo per la città dimandando se eravi alcuno che mancasse di alloggio. Tutti ricevevmo squisiti trattamenti. Le Signore si sono offerte volentierose a cucire le toniche, o blouses, di cui in Rimini saremo rivestiti. Così noi che avevamo abiti tali da muovere invidia . . . Ti farai meraviglia di queste parole di galanteria, ma la vita militare va cangiando i miei costumi. Da Ancona siamo andati a Senigallia. Nel giorno antecedente la Civica ebbe un' accoglienza meravigliosa. Noi giungemmo inaspettati, tutti coperti dalla polvere, che sollevava un vento gagliardo. La piccola fortezza mandava colpi di Cannoni. Ricevemmo come in altri luoghi moltissime cortesie. Visitammo la casa in cui è nato PIO IX. Oh come è bella nella sua semplicità! Partendo abbiamo fatta breve stazione in Fano. Ci hanno dato trattamento. Fano somiglia a Terni, oh con quanta profondità di affetto ci gitavano fiori, e ci facevano mille saluti. Passò una staffetta, che disse portare dispacci pel Gen. Ferrari, nei quali si contenevano le particolarità di uno scontro avvenuto fra le truppe Austriache, e le Pontificie. Quelle avrebbero avuti 130 granatieri, e 40 dragoni uccisi, e queste 4. soldati uccisi. Siamo ora nella patria di Mamiani e di Rossini. Circa un miglio distante dalla città ci vennero ad incontrare le Signore con bandiere, e con fiori. Ve n'era una fila dietro ciascuno de' nostri Plotoni. Entrammo ch' era notte; la città tutta illuminata. Siamo stati trattati sontuosamente.

Siamo privi di notizie, e credono alcuni farci un favore intuonandoci all' orecchio, che tutto sarà finito in Lombardia prima che noi vi giungiamo. Noi abbiamo tutt'altro desiderio. Nel caso vi sia guerra in Polonia, dopo finita la nostra, ho esternato a molti il desiderio di portarsi colà a combattere per l' indipendenza Polacca. Comunque sia faremo di tutto, acciò i sacrificj e d' interesse, e di affetto che fece ognuno di noi siano base ad acquistarci onor militare, e riconoscenza presso i giusti-

### ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro dell' Interno :

Considerando che le cagioni, per cui venne proibita l'estrazione de' generi cereali, sono cessate :

Considerando che il rispetto al diritto di proprietà, e la libertà del commercio assicurano le sussistenze :

Udita la Consulta di Stato ;

Udito il Consiglio de' ministri ;

Addio. Oh come è bella la nostra vita. Ci sembra di essere partiti ieri... il giorno però più desiderato è quello della battaglia.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SABDEGNA, DI CIPRO E DI GER ECC.

La libertà della stampa che è necessaria guarentigia della istituzione d'ogni ben ordinato governo rappresentativo, non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurare i salutarissimi effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee s'assoggetta all'impero di malaugurata passione, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Mossi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia da tenere ne' Nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse, quanto più fosse possibile, alle disposizioni del vigente Nostro Codice Penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento essenziale della opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

#### CAPO I.

##### Disposizioni generali

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, è permessa con che si osservino le norme seguenti.

Art. 2. Ogni stampato così in caratteri tipografici come in litografia od altro simile artificio dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

Art. 3. Ogni stampato, che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa di lire 100 a 300.

Art. 4. Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salvo le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti o altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5. L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti che egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

Art. 6. Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato di appello, all'ufficio dell'Avvocato fiscale generale; se nelle altre, all'ufficio dell'Avvocato fiscale presso il Tribunale di Prefettura; ciò tutto salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell'art. 1, dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di corte ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è eseguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito coll'ammenda di lire 50.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque il quale già fosse stato condannato a termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10. È vietato, non rendere conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei deputati, a meno che se ne sia ottenuta dai rispettivi corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai Magistrati o Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di quest'articolo sarà punita con multa di lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti istruttori criminale o dibattimenti pubblici per cause d'

inulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12. Qualunque azione penale nascente dai reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero, e in quanto ai periodici dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dell'art. 52.

#### CAPO II.

##### Della provocazione pubblica a commettere reati

Art. 13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'articolo primo tanto separati quanto uniti, con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscono, o si pongano in vendita, o si esponano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscono in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto, od una contravvenzione, sarà punito: se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 2000, se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500, se di contravvenzione, con gli arresti, giustavvi l'ammonezione secondo i casi, e con multa estensibile a L. 100.

Art. 14. La provocazione per altro a commettere uno dei crimini di cui negli art. 183 e 184 del Codice penale sarà punita col carcere per anni due, e con multa di lire 4,000.

Art. 15. Sarà punito colle stesse pene l'impiego di qualunque dei mezzi indicati nell'articolo primo per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l'ordine della successione al trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.

#### CAPO III.

##### Dei reati contro la Religione dello Stato, gli altri culti ed il buon costume.

Art. 16. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo primo di questo Editto, commetta uno dei crimini contemplati negli articoli 163 e 165 del Codice penale, sarà punito secondo i casi cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a L. 2000.

Art. 17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell'articolo primo di questo Editto, sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pena di polizia secondo le circostanze.

Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a L. 1000.

Art. 18. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo primo deridesse od oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei, e con una multa estensibile a L. 500.

#### CAPO IV.

##### Offese pubbliche contro la Persona del Re.

Art. 19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'articolo primo si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra Persona del Re o Reale Famiglia o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di L. 1000 e non maggiore di L. 3000; avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravità del reato.

Art. 20. Chiunque farà risalire alla sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno, e con una multa di L. 100 a 1000.

#### CAPO V.

##### Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei deputati, i Sovrani ed i Capi dei governi esteri ed i membri del corpo diplomatico.

Art. 21. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'articolo primo di questo Editto; oltraggi il Senato o la Camera dei deputati, sarà punito colle pene di cui nell'articolo 19.

Art. 22. Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione, con uno dei mezzi contemplati nell'articolo primo, a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

Art. 23. Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgasero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

Art. 24. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all'art. 17.

Art. 25. Le offese contro i sovrani o i Capi dei Governi stranieri saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da L. 100 a 1000.

Art. 26. Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno puniti colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

#### CAPO VI.

##### Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.

Art. 27. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'articolo primo del presente Editto si renderà colpevole del reato contemplato nell'art. 617 del Codice penale, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da L. 200 a 2000.

Art. 28. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nel detto articolo primo si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli

articoli 616, 618 e 620 del Codice penale, sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da L. 100 a 1000; e se si tratterà d'ingiurie cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a L. 500.

Art. 29. Nei casi di offesa contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

#### CAPO VII.

##### Disposizioni speciali

Art. 30. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

Art. 31. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto fatto in buona fede delle discussioni del Senato o della Camera dei deputati.

Art. 32. Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.

Il Magistrato o Tribunale pronunciando nel merito potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

Art. 33. In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

Art. 34. Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

#### CAPO VII.

##### Delle pubblicazioni periodiche.

Art. 35. Qualunque suddito del Re, il quale sia di maggiore età, e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale, legalmente costituito ne' Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

Art. 36. Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico, dovrà presentare alla segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti dai quali risulti:

1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente;

2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata, in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo;

3. Il nome e la dimora del gerente responsabile.

Art. 37. Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.

Art. 38. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza del gerente o de'suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.

Salvo, riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario, quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

Art. 39. Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsabile all'Avvocato fiscale generale, nelle residenze dei Magistrati di appello, nei capiluoghi di provincia agli Avvocati fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 40. Chiunque, senza avere adempito al prescritto dell'articolo 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

Art. 41. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso, che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 42. Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'Avvocato fiscale generale, o dell'Avvocato fiscale, o del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell'art. 39.

Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

Art. 43. I gerenti saranno tenuti di inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui lo avranno ricevute, le risposte e le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunci in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunci, sarà corri-

sposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunci nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare è detto resposte, verrà punita con una multa non minore di lire 100, e non maggiore di lire 1000.

Art. 44. Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

Art. 45. Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del governo che gli venisse mandato da un'Autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art. 43.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

Art. 46. In caso di condanna contro un gerente a pena affittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 47. Tutte le disposizioni penali portate da questo capo, sono applicabili ai gerenti dei giornali e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

Art. 48. In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

Art. 48. I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa di ll. 100 a 500.

Art. 50. L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni di cui agli articoli 43 e 45 sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici, se vi è stato procedimento.

#### CAPO IX.

*Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorta.*

Art. 51. Ogni oggetto contemplato nell'articolo primo che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nell'art. 7 ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 52. L'Avvocato fiscale generale, l'Avvocato fiscale, o il Giudice di mandamento potranno rispettivamente, nell'intervallo sovra espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrarii alle disposizioni del presente Editto, nel qual caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

Art. 53. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrarii al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

(continua)

Leggesi nel Giornale delle Due Sicilie quanto segue:

Alcune comunicazioni ufficiali che ci sono state fatte dal Governo Pontificio hanno ritardato di qualche giorno la partenza delle nostre truppe per l'alta Italia; ed abbenchè queste non siano state interamente appianate, pure per non ritardare più oltre la partenza delle truppe suddette, si è ordinato che da domani sera cominciasse il movimento, senza interruzione alcuna, delle truppe che per la via degli Abruzzi debbono attraversare le Marche, e di là recarsi in Lombardia, dove il bisogno esiga la presenza delle stesse; e ciò indipendentemente dalla spedizione che avrà luogo dimani a mezzo giorno per la via di mare del 2. Battaglione del 10. di Linea, e del 1. Battaglione de' Volontari Napolitani, che si dirigono a Livorno per unirsi al 1. Battaglione del detto Corpo.

Le truppe che muovono per via di terra, non che quelle che si sono spedite, e che si spediranno domani per la via di mare, sono tutte capitanate dal bravo ed antico Generale de' gloriosi tempi dell'Impero Francese, oggi Tenente Generale degli Eserciti di S. M., D. Guglielmo Pepe.

Ci duole che dal Ministro della Guerra abbia dovuto darsi l'ordine di far partire queste truppe per Battaglioni, il che ritarderà la loro riunione in Italia, inconveniente al quale non si è potuto ovviare, così essendo stato accordato il passaggio alle nostre truppe dal Governo Pontificio. Una giunta di Generali composta dal Ministro della Guerra, e da S. E. il Tenente Generale D. Guglielmo Pepe, dal Sig. Maresciallo Labrano, e da Brigadieri de' Corpi Facoltativi Zizzi e Scala, si è riunita quest'oggi per discutere e preparare un piano di operazioni militari qualora le nostre truppe dovessero agire sia nello stato at-

tuale d'Italia, sia nelle diverse altre posizioni nelle quali possa trovarsi, onde definire ciò che converrà disporre delle truppe che rimangono nel Regno per concorrere efficacemente a liberar l'Italia dal giogo dello straniero.

Ad oggetto poi di poter purgare i Corpi degli Ufficiali ed individui di truppa che pe' loro mali fisici non fossero atti di entrare in campagna, si è aumentato l'organico de' Corpi stessi di una compagnia per Battaglione che riceverà i detti men vigorosi, e formeranno i depositi de' Corpi, ne quali si riuniranno gli uomini della riserva chiamati sotto le armi, e questi vestiti ed armati si spediranno ai Corpi, onde portar la forza di ciascuna compagnia a 100 uomini in vece di 100 di cui si compone nello stato di pace.

#### NOTIZIE ITALIANE

TIVOLI 14 Aprile.

La sera dei 12 il popolo si assombrò tumultuosamente nella piazza della Regina, domandando l'allontanamento dei Gesuiti i quali anche in maggior numero dell'ordinario si trovavano nella città, e tenevano ancora lezioni pubblicamente nel Collegio.

La dimostrazione del popolo, facendosi imponente, s'interposero autorevoli persone a calmare gli animi, promettendo che i RR. PP. avrebbero sgombrato interamente da quei luoghi. Il Maggiore della Civica però, male calcolando la concitazione degli spiriti, ed il fermento attuale, fece caricare i fucili per atterrire il popolo. Questo irritato, e rammassatosi in calca innanzi al Quartiere Civico prese i fucili, e scaricattili in aria, ha rinnovato il tumulto, e le grida in tuono più alto e più solenne. Il vescovo quindi ad evitare ogni movimento ulteriore ha preso formale consegna dei luoghi posseduti dai RR. PP. estraendone i convittori.

#### FERRARA

Ci si scrive da Ferrara in data del 12

La notizia data ieri della resa di Verona, che meritava conferma, non si è verificata: domani muove da questa città una compagnia di volontari organizzati come Bersaglieri, composta di distinti cittadini, e raccolta dal conte Tancredi Mosti, per passare il Po.

#### NOTIZIA UFFICIALE

Un corpo di 8,000 Austriaci venne totalmente disfatto anzi distrutto.

I miseri avanzi sono entrati a Verona. La battaglia fu data sul Mincio a Monzambano.

Una colonna prese la via del Tirolo per caricare l'inimico ed impedirne la ritirata.

Ferrara 11. Aprile 1848.

MODENA 12 Aprile

Lettere di Modena recano che della truppa Toscana, arrivata colà domenica un battaglione di linea ed uno di Civica partiva il lunedì alla volta del Cristo. Prendeva la stessa via l'11 mattina il restante, che doveva trovarsi la sera alla Mirandola. Altri 800 uomini fra linea e cavalleria, partiti il 6 da Firenze, dovevano arrivare, a marce forzate, la sera in Modena. La tappa da Pavullo a Modena (30 miglia) fecesi tutta nel giorno stesso — Il 12 doveva arrivare in Modena l'altra mezza batteria, e pare che questa colonna colla batteria intera marcerà tosto su Novi. — La mattina partirono per Bologna gli Ungheresi di Colorno, i quali dovevano pernottare a Castel-franco.

All'arrivo in Reggio (dove fu tradotto da Modena) dal Generale Saccozzi, nacque qualche tumulto ostile contro di lui nel popolo; ma la Guardia Civica lo poté sottrarre ad ogni pericolo riparando colla carrozza entro il locale del Tribunale. — La notte dello scorso lunedì fu arrestato il Generale austriaco Richer, che per fuggire da Parma, all'atto che la colonna di Colorno ne sorativa, si unì seco travestito da manifiscalco.

TORINO 10 aprile

(ore 3 antimeridiane)

DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si riceve in questo momento da Milano una staffetta portante il seguente dispaccio mandato a quel governo Provvisorio dal suo Commissario presso l'armata sarda. Siccome ci dà notizia di un fatto glorioso per le nostre truppe, così ci affrettiamo di pubblicarlo.

Il Ministro degli Affari Esteri  
L. N. PARETO

Dal quartiere generale del Re a Castiglione delle Stiviere, 8 aprile 1848 alle 8 pom.

Da più giorni le truppe austriache si ritiravano innanzi all'esercito Sardo il quale percorso dall'antica sua fama di valore e di perfetta disciplina superava senza incontrare ostacolo le linee dell'Olto e del Chiese. Già il nemico aveva abbandonato le posizioni di Montechiaro, di Lonato e di Castiglione delle Stiviere che pure erano giudicate a lui vantaggiosissime. Già erasi ridotto oltre la linea del Mincio concentrandosi tra Peschiera e Mantova; ma lo incalzavano con rapidità prodigiosa i nostri convergenti verso i passi del Mincio; questa mane il Re poneva arditamente il suo quartier generale in Castiglione delle Stiviere e verso le ore 9 la Brigata Regina, il Battaglione Real Navi, e parte del Corpo dei Bersaglieri si presentavano verso Goito per attaccarli. La guerra dell'Indipendenza italiana doveva aprirsi con un fatto segnalato che ben potesse dirsi vittoria, e lo chiameremo la vittoria del Ponte di Goito.

I nostri guidati dal generale Bava attaccarono vivamente Goito dove il nemico erasi fortificato asserragliando le vie ed occupando le case dalle quali faceva un fuoco vivissimo; ma ogni ostacolo fu superato mercè l'intrepidezza dei Bersaglieri del battaglione Real Navi posti a testa di colonna e sostenuti da alcuni pezzi d'artiglieria. Il nemico fu costretto a sloggiare dalla sua posizione; nel ritirarsi oltre il fiume fece saltare il ponte che poco prima era stato minato, ma rimase di esso presso che intatto uno dei parapetti sul quale s'innoltrarono i Bersaglieri, e a viva forza s'impadronirono delle artiglierie che ci fulminavano. In breve sopra i fumanti rottami del ponte fu forzato il passo del Mincio: il nemico senza tregua incalzato rifuggì verso Mantova lasciando dietro se un gran numero di prigionieri e di morti e tra quest'ultimi alcuni ufficiali. Frutto di questa vittoria è l'essere noi rimasti padroni del passaggio del Mincio del quale occupiamo ora la sponda sinistra.

Dalla parte nostra abbiamo da lamentare tra l'altro perdite quella di due ufficiali: i colonnelli La Marmora de' Bersaglieri e Maccarani di Real Navi sono tra i feriti.

P. S. Alle ore 9 S. E. il ministro degli affari esteri ha ricevuto dal marchese Gaetano Pareto incaricato d'affari di S. M. presso il governo di Milano, ulteriori particolari sulla vittoria del Ponte di Goito.

Il combattimento durò due ore. Il cannone lavorò molto: facemmo 2000 prigionieri, ci siamo impadroniti di quattro pezzi e della posizione. La ferita del colonnello La Marmora è leggiera; quella del colonnello Maccarani non è pur essa cosa grave.

Sappiamo che S. M. si è risolta di mandare una sua legazione a Madrid onde ripristinare le relazioni diplomatiche colla Spagna.

#### MILANO

#### GOVERNO PROVVISORIO

Bullettino del Giorno.

Il 10. aprile 1848.

Lettere ufficiali recano che ducento giovani Cittadini condotti dal dott. Tibaldi, già militare nelle Spagne, partirono da Cremona alla volta di Brescia per ivi congiungersi alle legioni di volontari comandate dal Generale Alemanni che vanno a concentrarsi alle frontiere del Tirolo. — In questo paese, giusta le notizie avute dal Comitato di Lecco, si è manifestato qualche movimento. Vuolasi che a Trento la Guardia Civica siasi battuta col militare, e a Riva 150 Ungheresi di guarnigione si sieno ritirati.

Abbiamo dalla stessa fonte che l'ex-Viceré sgomentato dall'arrivo di un Corpo franco di Svizzeri abbia abbandonata la Città di Bolzano, dove da alcuni giorni risiedeva, per rifugiarsi nel villaggio di Tione.

Il Generale Bés move da Pozzolengo ad attaccare Peschiera. Il combattimento continua. Un vivo cannoneggiare che durò parecchie ore fu udito ieri sera fra Monzambano e Borghetto sulla linea del Mincio. — Si attendono su questo fatto più particolari notizie.

Per incarico del Segretario generale del Ministero della Guerra,  
C. REALE.

Bullettino della sera.

10. Aprile 1848.

L'armata Piemontese ogni giorno si rende più meritevole della Patria con fatti d'arme importanti e lumi-

nosì. Jeri sotto il fuoco più vivo di batterio da lunga mano preparate conquistava il passo sul Mincio a Goito; oggi (giorno 9) a Borghetto e Monzambano otteneva il medesimo successo. Ecco i particolari del fatto, attinti a fonte ufficiale:

Una colonna sotto gli ordini del Generale Broglio, dipendente dalla Divisione Sonnaz, col mezzo dell'artiglieria smontò le batterie austriache della sponda opposta del Mincio tra Monzambano e Valeggio, ristabilì il ponte presso il paese di questo nome con legname preparato dagli abitanti, e coll'opera dei bersaglieri ed artiglieri; e fatte passare le truppe e batterie sulla sponda sinistra, pose in rotta gli Austriaci e si accampò.

Non si conoscono ancora le perdite. L'Ufficialità continua sempre a costo del proprio sangue ad insegnare ai soldati il cammino della vittoria. Anche in questo combattimento un Ufficiale di Stato Maggiore rimase gravemente ferito.

Per incarico del Segretario generale  
del Ministero della Guerra,  
C. REALE.

Gli Austriaci, entrati nella linea del Mincio, hanno ripreso animo; essi combattono fieramente. Dalla valle dell'Adige scendono rinforzi. Non v'è da illudersi: la guerra vera comincia ora, e sarà guerra lunga, e feroce. Non è solo guerra di domini per gli Austriaci; è guerra d'onore dopo la vergognosa cacciata, e vilissima ritirata. Essi sentono bene che se devono perdere la Italia, non devono partire con eterna infamia. Anco ne' barbari parla la vergogna, e inviperisce la guerra. L'Italia non la teme, ma deve sostenerla; e deve persuadersi che non può essere guerra di partigiani, ma guerra di milizie regolari, guerra d'eserciti. Ora tutti gli Stati Costituzionali d'Italia devono riunire in Lombardia tutte le milizie regolari, e prepararne subito altre per mandarne altre, e poi altre, e poi altre. L'Austria ha il valor della pertinacia; e il suo governo farà tutto per versare in Italia soldati sopra soldati. Se poi l'Ungheria l'aiutasse, le difficoltà d'Italia crescerebbero... Ma le presenti ancora son grandi. E se gli Stati Costituzionali non si preparano a vincerle, alle difficoltà della guerra s'uniranno quelle politiche. Il partito repubblicano è forte, diffuso, e operoso. Se non vedrà gli Stati costituzionali sostenere la guerra, e prepararsi a sostenerla lungamente, e a vincerla; griderà alla inettezza, e a peggio. Allora vorrà da se stesso provvedere alla esistenza d'Italia. Allora... chi può prevedere che cosa diverrà l'Italia?... Fia la guerra, e la Repubblica, chi vuole indirizzare il risorgimento italiano a un avvenire prevedibile e non temibile, conviene che scelga la guerra risolutamente, e costantemente: guerra nazionale all'ultimo sangue: guerra degli Spagnuoli contro i Mori: guerra de' Greci contro i Turchi.

Milano 10 aprile.

VINCENZO SALVAGNOLI.

CREMONA 10 aprile.

Il generale Zuechi parti da Palmanova per andare ad assalire 1200 Croati, che procedevano dalla Germania, ordinò a 200 de' suoi di attaccarli, e poscia sopraggiunto con la sua truppa fece prigionieri tutti i nemici in una felicissima imboscata.

A Desenzano 50 tedeschi disertori furono scoperti ed arrestati. Le traccie degli Austriaci nel Mantovano non segnano che orribili atti di barbarie. I tedeschi si sono fatti briganti sulle pubbliche strade, in Bozzolo, Guazzolo e Goito; strappano orecchini alle donne dopo averle svergognate e messi a ruba e devastati i casolari. Da Guazzolo si partecipa la venuta in Suzzara di 700 Modenesi condotti dal Capitano Fontana.

## STATI ESTERI

### GERMANIA

L'Osservatore Triestino ha quanto segue:

I giornali tedeschi da alcuni giorni trattano la questione del Capo da darsi alla Germania. V'ha chi si dichiara per l'Austria, e chi per la Prussia. Nella *Gazzetta Tedesca* Mohl disse le sue ragioni per la prima, Gervinus per la seconda. Le obiezioni contro la prima consistono soprattutto nel non essere formata di provincie tedesche compatte, e nell'aver altri interessi che

i tedeschi; sebbene d'altra parte si veda con piacere, che i suoi paesi annessi formino in certa guisa un corpo avanzato della Germania verso l'Oriente e contro la Russia. Nella Prussia si vede mal volentieri quell'aria di supremazia ch'essa si dà, e che fa ingelosire gli stati minori. Però si spera in generale, che l'elemento popolare prenda adesso tale predominio in Germania, da far risaltare, piuttosto che la personalità dei diversi Stati, le popolazioni dei medesimi, le quali andranno sempre più fondendosi in uno spirito, dandosi ormai poco pensiero d'essere prussiane, o bavaresi, o sassone, od austriache. Data che sia al governo centrale la guida delle armi, la rappresentanza verso l'estero e la direzione di tutte le istituzioni unitarie da introdursi e già preparate nello spirito dei Popoli, rimangono ai singoli Stati gli interessi provinciali, che non sarà più tanto agevole il metterli in opposizione. Le differenze si pareggeranno poco a poco, quando tutti avranno istituzioni simili, e potranno i cittadini d'uno stato liberamente tramutarsi in un altro. In un paese, come la Germania, dove fino il basso popolo trasmigra d'un luogo all'altro assai facilmente, la fusione si opererà in poco tempo.

I fogli anseatici ci portano il principio delle ostilità fra la Danimarca e lo Schleswig-Holstein. Un corpo di Danesi penetrò in Hadersleben. Il governo provvisorio dei ducati ne spedì tosto avviso a Berlino e nell'Annover. L'isola d'Alsen si dichiarò per i Danesi. Grande entusiasmo si manifesta nei due ducati per la propria indipendenza e per la grande Patria la Germania, alla quale si vuole ad ogni patto essere uniti, come questa vuole suoi tutti i paesi dove suona il tedesco idioma. L'intervento russo a favore della Danimarca si teme assai poco: ch'è si crede il grand'orso del nord abbia abbastanza che fare in casa sua, sia nella Polonia, sia nelle provincie semitedesche del Baltico, sia altrove. Tutto mostra, ch'è venuta l'epoca delle grandi Nazionalità.

A Berlino è aperto un ufficio, dove si reclutano Tedeschi per la Polonia. Si crede, che il re di Prussia avrebbe dichiarato già del tutto indipendente il granducato del Posen, senza il timore d'una guerra colla Russia. Ad ogni modo ivi c'è già il nucleo per la ricostituzione d'una Polonia indipendente, ch'è il voto generale adesso della stampa tedesca. Pare, che questa senta la grande verità, che la Germania non potrà mai essere costituita in Nazione forte ed una, se l'uguale rispetto che chiede per la nazionalità propria non dimostra per le altrui. Anche fra le Nazioni c'è la legge d'equità naturale, che comanda di fare e non fare agli altri quello che si brama o che non si vuole per se. La Provvidenza dispone, che chi non osserva questa legge di natura sia il primo sempre a risentirne il danno. Una giustizia c'è per i Popoli come per gli individui, quantunque le giornate di quelli sieno più lunghe che non quelle dei singoli uomini. Vedete che quanto più tarda, tanto più terribile venne la vendetta delle romane conquiste! Vedete Napoleone imperatore d'Europa a Sant'Elena!

Tutti i fogli tedeschi annunziano arrivato a Londra il principe di Prussia, il quale, come si sa, era molto odiato a Berlino.

In tutti i paesi della Germania renana vannosi facendo quotidianamente manifestazioni repubblicane; ma non sembra però, ch'esse sieno prevalenti. Non già, che lo spirito repubblicano non domini nelle moltitudini, ma un altro pensiero preoccupa adesso le menti; ed è quello di costituire una Germania una, possente, integra, attorno al Parlamento tedesco, che deve rappresentarla. Quello, che si vuole per intanto è un regime rappresentativo molto largo ed unitario: del resto poco si curano i nomi, per i quali non si vuol arrischiare la salute della Patria intera.

La *Gazz. univ. prussiana* del 4 aprile stampa nella sua parte ufficiale un documento importante, che rettifica le intenzioni del proclama del re di Prussia del 21 marzo. Esso è sottoscritto dal ministero responsabile ed il re ci annunisce. Si dichiara, che quel manifesto ricevette interpretazioni ben lontane dal pensiero del re. Il di lui passo, col quale si dichiarava pronto ad assumere la condotta delle cose germaniche, consisteva nell'offerta di promuovere con tutta la potenza materiale e morale di quindici milioni di tedeschi d'uno Stato il conseguimento dell'unità tedesca per la quale son diretti i voti di tutti gli Stati della Confederazione. Il contemporaneo innalzamento dei colori tedeschi contiene la non dubbia ricognizione che l'unità della Germania è indispensabile a salvare tutte le schiatte unite nella Confederazione germanica e che la Prussia dal canto suo è pronta a riconoscere nel più pieno significato i doveri di tutti gli Stati della Confederazione e di mettere ogni sua forza ad allontanare i pericoli che minacciano la Patria comune; non s'ebbe mai in mira d'impedire in nulla le libere risoluzioni dei Popoli e principi della Germania. Si seguiva poi a mostrare che il re avea già fatto dichiarazioni precise contro ogni pensiero di usurpazione.

### SVIZZERA

BERNA — Il Direttorio ha risolto di entrare in corrispondenza col governo provvisorio di Milano.

VAUD — A Losanna si perse una sottoscrizione per l'insurrezione d'Italia. Il popolo lombardo, dice l'indirizzio dei Vodesi, prosegue con coraggio l'opera del suo riscatto. Ma sono le armi e le munizioni di cui difettano in ispe-

cie i prodi di Lombardia. — Ebbene col procurarne loro, renderemo un immenso servizio alla santa causa delle nazionalità.

### RUSSIA

Un giornale sulla fede di una lettera particolare annunzia che a Wilna in Lituania è scoppiata una rivoluzione e che gl'insorti sono padroni della Città.

Da lettere pervenute ieri da Pietroburgo si riteverebbe il proposito manifestato dall'Imperatore Nicolò di dichiarare affatto indipendente la Polonia. Quanta fede ciò possa meritare non sappiamo, dacché noti sono i sentimenti del Governo Russo sulla Polonia, le rigide misure già poste in opra, ed in specie l'animo dell'Autocrata non certo troppo capace di generose azioni, di uminatori pensieri, di conoscenza del vero dritto dei popoli. Però Dio che impietotisce anche le tigri, e in questi tempi fa i più aperti miracoli può essere che con modi facili abbia disposto il riscatto della intera Polonia, e conseguentemente ancora un miglior essere della Russia.

### RECENTISSIME

Lettere venute dal Friuli assicurano che tutte le frontiere sono ben munite e custodite.

Le strade sono barricate o tagliate nei punti più accessibili e per noi pericolosi. I passi verso Villaco sono chiusi tanto per la via del Pulfero, che per quella di Pontebba con terrapieni e muraglioni.

Le sponde dell'Isone sono pure armate e premunite con fortini, terrapieni e le vie, che ad esso conducono sono barricate. I forti di Palma ed Osoppo sono nelle nostre mani, e messi in istato di difesa a cura del generale Zucchi e del colonnello del genio Cavedalis. Gli uomini erculei della Schiavonia e della Carnia custodiscono e difendono armati i passi così da lasciar tranquille le loro donne, e vecchi ed i fanciulli per mantenersi in lena finché il grido di allarme li chiamerà tutti alla difesa dei loro focolari. Ai vincoli di patria si aggiungono per essi quelli di famiglia, rispettabili per tutti, ma sacrosanti per quei montanari.

Lettere di Vicenza assicurano che la frontiera veneta al di là di Verona è fortificata formidabilmente. Lungo l'Alpone, che passa vicino a Villanova i ponti sono rotti o chiusi, le strade barricate con piante attraverso, come lo sono anche le campagne alte, le basse sono allagate artificialmente. Alle due estremità vi sono da una parte i colli di Monteforti a Soave ben difesi e muniti di cannoni, dall'altra quelli di Lonigo presidati egualmente. Tutto lo sforzo deve ora ridursi verso Verona e Mantova, d'onde le forze unite del Piemonte e dei corpi franchi Veneti e Lombardi è necessario che s'indino presto l'inimico prima che arrivino sussidi per la via del Tirolo, non per arco ben intercettata. Bisogna far presto perché i nostri fratelli Veronesi e Mantovani sentono ora tutto il peso della barbarie austriaca, dalla quale i Lombardi così gloriosamente, ed i Veneti con non minor gloria, ma più fortunatamente, han potuto liberarsi.

Verso Legnago muovono e genti romane e toscane venute dal Polesine, congiunte a quelle di Lendinara a Badia.

Legnago e Peschiera saranno in breve tolte all'inimico. Venerdì (?) a mezzogiorno Peschiera non aveva più che pochissimo presidio. Mantova verrà divisa da Verona, e se i bravi Bresciani sapranno muovere i Tirolesi e precludere la strada di Roveredo, la vittoria, che è certa, diverrà sollecita.

Lettere che giungono da ogni parte danno per certo che gli austriaci vogliono tentare d'impadronirsi del Tonale per proteggere la loro ritirata o per aprirsi un adito al centro della pianura lombarda. Furono prese le opportune disposizioni per munire quel passo.

È corsa voce che drappelli austriaci volevano portarsi allo Stelvio; que' vallellini scrissero a Como di non inquietarsene, perché guarentivan essi quel passo.

Dobbiamo registrare nei fasti della più santa delle militari imprese un fatto avvenuto nella battaglia gloriosa di Goito alle armi Italiane. Il Sargente Fiorelli del Reggimento Real Navi passando il primo sui residui del ponte di Goito, fatto saltare in aria dagli Austriaci, colla sciabola alla mano uccise tre cannonieri nemici, e s'impadronì del cannone che coll'aiuto degli altri suoi compagni d'arme che lo raggiunsero, voltò il pezzo contro i nemici, e lo scaricò contro di essi. Il Sargente fu fatto sul campo ufficiale, e decorato.

### ANNUNZIO TIPOGRAFICO

L'ANNO 1826 DELL'INGHILTERRA COLLE OSSERVAZIONI  
DI GIUSEPPE PECCHIO.

Questo interessante opuscolo è stato non ha guari pubblicato dal Tipografo Alessandro Natali; e gliene siamo grati dacché la scarsezza delle edizioni e l'importanza dell'operetta ne rendevano desiderabilissima una nuova edizione. Vendesi alla Tipografia della Pallade Romana in Via delle Convertite al prezzo di paoli 2.

Sarebbe pure utilissimo che dello stesso Autore per le presenti circostanze si ristampasse l'altro breve libro intitolato UN ELEZIONE DI MEMBRI DEL PARLAMENTO IN INGHILTERRA ed al sig. Natali noi ci volgiamo con preghiera di soddisfare anche a questa brama.

M. PINTO, L. SPINI, Direttori.

Direzione nel Palazzo Buonaccorsi al Corso n. 219

# L' EPOCA

La seguente Istruzione è dettata dall'Avv. Rinaldo Petrocchi. Egli l'ha composta più curando la semplicità e la chiarezza, che l'eleganza, cioè adattandosi per quanto è possibile alla intelligenza de' lettori anche i meno colti. Senza dubbi potevano proporsi molte altre dimande. Ha creduto che queste poche bastassero come le principali. Le altre potranno dirigersi da chiochessia al Comitato Romano. Esso vi risponderà.

## ISTRUZIONE POPOLARE INTORNO LE PROSSIME ELEZIONI DEI DEPUTATI

Qual'è la più sicura maniera di avere la felicità sociale, e di far prosperare tutti gl'interessi pubblici?

R. E' l'aver buone leggi

D. Chi faceva le leggi prima della Costituzione, ossia Statuto?

R. Il solo Principe

D. Chi imponeva le gabelle?

R. Il solo Principe

D. Chi pigliava quanti denari voleva dello Stato?

R. Il solo Principe.

D. A chi rendeva conto degli spesi?

R. A nessuno.

D. Chi farà le leggi dopo la Costituzione?

R. Il Principe insieme colle Camere.

D. Chi metterà le gabelle?

R. Il Principe insieme colle Camere.

D. Quanti denari potrà prendere dallo Stato Egli, o i suoi ministri?

R. Quanti glie ne darà la Camera.

D. A chi renderanno conto degli spesi i ministri?

R. A quella stessa Camera, che glie li ha accordati, e se non lo renderanno esatto, saranno condannati, perchè oggi sono responsabili.

D. Chi crea queste Camere?

R. Quella dell'alto Senato la crea il Principe, quella dei deputati il Popolo.

Dunque per lo Statuto comincia il Popolo ad aver diritto a farsi le leggi a se utili ed a vedere come vadano a finire i denari suoi, ed a discutere se paga gabelle più del dovere e quali siano quelle da togliersi o da mettersi in sostituzione.

D. Ma tutto il Popolo forma la Camera, o porzione di esso?

R. Porzione soltanto di esso, che si divide in due classi, una di elettori, l'altra di eleggibili.

D. Chi è un elettore?

R. E' un cittadino dello stato dell'età almeno di anni 25.

D. Tutti questi cittadini sono elettori?

R. No. Ma quelli che abbiano inoltre l'esercizio pieno di tutti i diritti civili, e politici.

D. Dunque un fallito, un condannato a pena infamante, uno non cattolico benchè Statista non può essere elettore?

R. No.

D. E basterà solo essere Cittadino della età di 25 anni, e godere i diritti politici e civili per essere elettore?

R. Non basta. Bisogna essere tale certamente, ma bisogna avere di più qualcuna delle seguenti qualità.

1. Essere o Gonfaloniere, o Priore ed Anziano della Città, e Comuni, o Sindaco degli Appodati, o Consigliere Comunale o Provinciale.

2. Avere nel Censo un capitale di scudi 300 almeno.

D. Chi avesse invece di un capitale nel censo crediti ipotecari, o denaro contante, o impieghi la di cui rendita superasse anche capitalizzata il Capitale suddetto potrebbe essere elettore?

R. No.

D. Nel Censo sono scritti i diretti dominj?

R. No, ma però valgono come capitali a formare il censo elettorale. Si capitalizzano moltiplicando per 21 la corrisposta del canone annuo, cioè 20 volte perchè il capitale sia formato dalla rendita alla ragione del 5 per 100, ed una di più per rappresentare il diritto di laudemio.

D. Chi essendo Padre senza censo avesse però un figlio sotto la patria potestà col censo sufficiente di beni di cui godesse Egli l'usufrutto, potrebbe giovare del censo del figlio per avere la qualità di elettore?

R. Sì, e senza farne voltura in testa sua.

D. Ed il marito può giovare del censo dei beni della moglie?

R. Sì, ed anch'Egli senza farne voltura.

D. Ed un figlio potrà giovare del censo del Padre?

R. No. A meno che il Padre non faccia la voltura dei beni sulla testa del figlio emancipato.

D. Ed un figlio potrà giovare del Censo della madre vedova, senza farne la voltura in testa sua?

R. No; ma la Madre ha la facoltà di trasportare sulla testa del figlio il proprio censo.

D. Vi sono altri requisiti che danno la qualità di elettore?

R. In 3. luogo basterà pagare al Governo una tassa fissa di scudi 12 annui.

D. Quale tassa deve essere questa?

R. Qualunque, anche la provinciale, non però la comunale o consorziale.

D. Si possono sommare insieme tasse di diverso genere per formare gli scudi 12?

R. Sì. Per esem. un bottegaio che pagasse scudi 6 di dativa reale, ed altri sc. 6 per tassa della bottega è elettore.

In 4. luogo sono elettori i membri del Collegio delle facoltà, ed i Professori titolari dell'Università dello Stato.

D. Cosa sono i collegi delle facoltà?

R. Le facoltà sono la giurisprudenza, la medicina, la teologia, la filologia. Coloro che professano queste facoltà hanno fra loro un Collegio, che rappresenta il corpo intero. Così per esem. vi è in Roma ed in Bologna un Collegio medico, un collegio filologico, e via discorrendo. Tutti questi individui che fanno parte del Collegio come suoi membri sono elettori anche senza censo.

D. Dunque i membri dei Collegi delle arti, e mestieri, come p. es. il Collegio de Lanari, degli Orefici non sono per ciò solo elettori?

R. No, perchè questi non appartengono alle facoltà.

D. E chi sono i Professori titolari delle Università dello Stato?

R. Sono quelli che hanno il titolo di Professori, e non i supplenti.

D. E quali sono le Università dello Stato?

R. Sono quelle di Roma, e di Bologna, di Ferrara, di Perugia, di Urbino di Macerata e di Camerino.

In 5. luogo sono elettori i membri dei consigli di disciplina degli Avvocati, e Procuratori, presso i tribunali collegiali.

D. E gli altri Avvocati, e Procuratori, che non fossero del consiglio di disciplina, non saranno per la loro qualità elettori?

R. Sì, purchè i primi da sei anni sieno iscritti nell'albo Avvocatzio, e gli altri sieno Laureati, e da sei anni iscritti definitivamente nei ruoli dei loro tribunali.

D. Che vuol dire quella parola definitivamente?

R. Vuol dire, che, se fossero stati iscritti provvisoriamente, dalla iscrizione provvisoria non comincierebbero i sei anni.

In 6. luogo sono elettori: I Dottori di teologia, filosofia, o filologia laureati da sei anni. I Medici, e Chirurghi matricolati da sei anni. I notari di rogito esercitati da sei anni, gl'ingegneri laureati da sei anni.

D. Il sesto anno deve esser compito, o basta che sia incominciato il giorno in cui principiaranno l'elezioni?

R. Basta che sia incominciato; perchè nelle cose favorevoli l'anno cominciato si ha per compito.

In settimo luogo sono elettori i laureati ad honorem nelle Università dello Stato, ed abbiamo detto di sopra quali sian le Università; i Parrochi ed i membri delle Camere di commercio.

In ottavo luogo sono elettori i capi di fabbriche, o stabilimenti industriali.

D. Chi sono costoro?

R. Sono i capi ossia i proprietari di un officio a cui sono addetti degli operaj come per esem. il capo d'una fabbrica di vetri, di pannine, cere, sapone ec.

In nono luogo sono elettori i Maestri d'arte con che abbiano a loro costante giornaliero servizio almeno 20 operaj senza distinzione di sesso.

D. E questi chi sono?

R. Sono quelli che professano un arte, non soltanto un

commercio. Per esempio sono i capi mastri muratori, ferraj, façocehj, lanaj, scalpellini, tessitori, sartì e purchè abbiano i 20 operaj costantemente, e giornalmente, e non sono perciò i semplici bottegaj, che esercitano il commercio del comprare e vendere come gli osti, i droghieri ecc. giacchè per i commercianti è stato stabilito, che ai soli membri delle camere di commercio appartenga la qualità di elettore.

Finalmente sono elettori i capi o i rappresentanti di società, corpi morali istituzioni pie o pubbliche le quali sieno iscritte nel censo per un capitale di sc. 300, o paghino al Governo quelle tasse fisse di sc. 12 all'anno come dicemmo di sopra.

D. Vi sarà qualche distinzione fra i capi di società?

R. No, perchè la legge non ve ne fa alcuna; quindi il capo di qualunque società essa siasi, sarà elettore; il solo capo però, e non i membri della medesima. Per esem. se le società dei così detti casini avessero il censo o pagassero la tassa, il loro Presidente sarebbe elettore. Per riguardo poi ai capi dei corpi morali, istituzioni pie, o pubbliche ognun vede esser questi per esem. i Generali degli ordini religiosi, i rettori dei licei, i presidenti degli asili infantili, i rappresentanti delle Confraternite, degli ospedali, delle scuole dei sordo-muti ec. ec.

D. Vi può essere qualche caso in cui non avendo precisamente il censo di sc. 300, e non entrando in alcuna delle categorie espresse sinora si possa essere elettore?

R. Sì, quando cioè gli elettori di un dato collegio elettorale non arrivassero al numero di cento; allora per compiere questo numero si prendono quei possidenti, che più si avvicinano al censo di sc. 300, purchè questi possidenti abbiano dimora stabile nei luoghi dai quali è formato il Collegio elettorale.

D. Cosa è e come si forma questo collegio elettorale?

R. Lo stato si divide in tante porzioni di trentamila anime circa, come dimostra lo specchio pubblicato colla legge elettorale e che qui si annette. Da quelle trenta mil'anime si sciolgono quelli che hanno le qualità sopra esposte per essere elettori, ed il numero loro si chiama collegio elettorale.

D. E perchè riguardo a quelli che non hanno il censo di scudi 300, e che non ostante sarebbero elettori per compire il N. 100 del collegio elettorale, si richiede la stabile dimora nei luoghi, da cui si ricava il collegio elettorale?

R. Perchè per quelli che hanno il censo di scudi 300 basta la sola possidenza nel luogo del collegio, e non vi è bisogno di domicilio. Così se Tizio possiede sc. 300 a Bologna, ed ha il domicilio in Roma è elettore in Bologna. Ma se Cajo avesse un Censo di sc. 299 nel distretto di Fabriano p. es. ed avesse il domicilio in Roma, ed il collegio elettorale di Fabriano non arrivasse ai 100 elettori, Cajo non sarebbe elettore in Fabriano, ma lo sarebbe in d'lui preferenza Sempreno, che domiciliato in Fabriano avesse un censo di sc. 298.

D. E chi avendo censo sufficienti o qualità di elettore in vari luoghi volesse essere elettore in tutti quanti potrebbe?

R. No, in quel caso è a sua scelta a qual collegio vuole appartenere, purchè appartenga ad un solo.

D. E chi non avesse in alcun distretto il Censo sufficiente, ma lo formasse tale riunendo la possidenza sparsa in vari distretti avrebbe poi la scelta di appartenere a qualunque collegio elettorale di quei distretti dove possiede quella frazione di possidenza?

R. No, in questo caso appartiene solo a quel Collegio di quel distretto, dove oltre la frazione di possidenza ha la dimora stabile.

Abbiamo detto di sopra che la Camera si forma dagli Elettori, e degli eleggibili. Abbiamo visto chi sieno gli elettori, vediamo chi sieno gli eleggibili.

D. Chi è un eleggibile?

R. È un cittadino che ha le qualità per essere scelto dagli elettori a deputato nella Camera.

D. Quali sono queste qualità?

R. In primo luogo l'età di 30 anni, ed il pieno esercizio dei diritti civili, e politici come abbiamo detto di sopra degli elettori.

Avendo tali requisiti sarà eleggibile.

4. Chi abbia un censo di scudi 3000 di capitale, o paghi al Governo una tassa fissa di scudi 100 all'anno. E

per questo censo, e per questa tassa occorrono le stesse osservazioni fatte per gli elettori.

**D.** Vi è alcuna eccezione riguardo a questo censo, ed a questa tassa?

**R.** Ve ne sono due. Una che stabilisce per alcuni la metà del suddetto censo; l'altra che lo toglie affatto.

**D.** Quali sono le persone che hanno bisogno della sola metà del censo ossia di scudi 1500, o della sola metà della tassa ossia di scudi 50 annui per essere eligibili?

**R.** Sono i Gonfalonieri, Priori, ed Anziani delle Città e Comuni, i Sindaci degli appodati, i consiglieri comunali, e provinciali, i dottori di Teologia, o filologia laureati da sei anni; gli Avvocati dopo sei anni della prima iscrizione nell'albo del loro Collegio; i Procuratori laureati iscritti definitivamente da sei anni nei ruoli dei loro tribunali, i Notari di rógito esercenti da sei anni; i medici, e i chirurghi matricolati da sei anni; gli ingegneri laureati da sei anni, i laureati ad onorem nelle università dello Stato, i Parrochi, i Membri delle Camere di commercio, i capi di fabbriche, o stabilimenti industriali, i Maestri di arte, che hanno a loro costante giornaliero servizio almeno venti operaj senza distinzione di sesso. Il tutto come abbiamo detto di sopra.

**D.** Quali sono le persone che non hanno bisogno di alcun censo per essere eligibili?

**R.** I Membri dei Collegj delle facoltà, ed i Professori titolari delle Università dello stato; i membri dei collegj di disciplina degli Avvocati, e Procuratori presso i Tribunali collegiali. Ed anche qui come è stato spiegato di sopra.

**D.** Riguardo al Censo vale la stessa regola per gli eligibili, che abbiamo visto per gli elettori cioè del censo del figlio pel Padre, della moglie pel marito ec.

**R.** L'istessa

**D.** Un impiegato del Governo può essere eletto?

**R.** Sì.

**D.** Come si sa esattamente dal pubblico chi sia elettore, e chi eligibile?

**R.** Dopo il giorno fissato per la formazione delle liste, che per questa prima volta è il giorno 20 Aprile, le rispettive Magistrature pubblicano i nomi degli elettori e degli eligibili.

**D.** E se queste liste sono state mal compilate?

**R.** Il gravato ricorre alla Magistratura comunale, il tempo di ricorrere è di giorni quattro non compreso il giorno in cui si sono pubblicate le liste. Il tempo poi dato alle Magistrature comunali per decidere dei reclami è di giorni tre computabili appena spirati i giorni 4 sudetti.

**D.** E se le Magistrature comunali non abbiano fatta giustizia ai reclami?

**R.** Vi è una Commissione di revisione, che in termine di 5 giorni decide inappellabilmente per questa prima volta dei reclami, e delle osservazioni analoghe fatte dalle magistrature, e le magistrature comunicano le decisioni alle parti interessate.

**D.** Ora che abbiamo saputo chi è un elettore, chi un eligibile, e come pubblicamente si sappiano i nomi loro ditemi un poco come gli elettori dalla classe degli eligibili scelgono il deputato?

**R.** Il giorno destinato alla scelta ogni elettore si presenta al luogo dell'elezione, e tiene scritto il nome di un eligibile in una scheda, che consegna a quell'i destinati a riceverla, e metterla pubblicamente in una urna, come è prescritto dalla legge elettorale, che è chiarissima, e non ha bisogno di spiegazioni. Fatto lo spoglio delle schede dopo sei ore dall'apertura della sessione, si pubblica il nome dell'eligibile, che ha avuto più voti.

**D.** E' egli subito perciò deputato?

**R.** No, se non ha avuto più del terzo delle voci dell'intero Collegio, e più della metà dei suffragi dei presenti alla votazione. Mi spiego con un esempio. Un

collegio ha cento elettori delle liste pubblicate dalle Magistrature. Di questi Cento però se ne sono presentati a votare 80 soli. Un tale ottiene 35 voti, non è ancor deputato perchè quantunque 35 sia più del terzo di 100, non è però più della metà di 80. Al contrario in un altro collegio composto pure di 100 elettori, dei quali si sieno presentati soli 60 alla votazione, chi avesse ottenuto 35 suffragj sarebbe definitivamente deputato, perchè il 35 oltre superare il terzo di 100, supera la metà di 60.

**D.** E come si fa quando al primo squittinio niuno abbia riunito il numero sufficiente di voti?

**R.** Se ne fa un secondo, nel quale si propongono i due nomi soltanto di quelli che hanno avuto più voti nel primo esperimento. Non si può dare il voto, se non ad uno di questi due, ed in allora, chi ne riunisce di più è fatto deputato, ed a parità di voti decide la sorte.

**D.** E qual'è il luogo dove si fanno l'elezione? e potrà votare ognuno senza muoversi dal suo paese?

**R.** No, bisognerà che vada al capoluogo dell'elezione indicato nello specchio annesso alla legge elettorale. Perchè siccome ogni collegio elettorale si forma da ogni trentamila anime circa, è chiaro che per tal numero è bisognato riunire insieme varj paesi coi suoi appodati, ed abitanti della campagna, e per fare uno solo l'atto di elezione bisognava riunirli in un solo luogo.

**D.** Sarà bene concertarsi prima fra elettori sulla persona da scegliersi?

**R.** E' indispensabile se si vogliono buoni deputati. Bisogna che vi persuadiate, che il vecchio partito del passato governo era organizzato, conosce i suoi corrispondenti, conosce i mezzi di riunirsi, ha le sue parole di ordine, e farà certamente tutti i sforzi perchè venga una Camera del suo colore, ed in allora si starebbe peggio che sotto il dispotismo di un re assoluto. Perchè finalmente a questo dispotismo è mancata sempre la stima dei buoni, e l'appoggio morale del popolo; se oggi la Camera popolare ne seguisse i dettami, si acquisterebbe quella forza morale, che non ha mai avuta, e sarebbe più tremendo e più parricidioso. Non voglio io qui sospettar male di Pio IX. Il Cielo me ne guardi. Egli è ottimo. Ma un re costituzionale bisogna che governi per mezzo dei suoi ministri, ed i ministri se non hanno l'appoggio della Camera, bisogna che si dimettano, perchè non hanno più il denaro per governare, che glie lo danno le sole Camere. Colle camere dunque oscurantiste necessariamente vengono ministri oscurantisti. Ed allora dove andiamo a finire? Alle rivoluzioni amici miei, come è succeduto in Francia per tante volte.

**D.** Ma come si può fare per concertarsi fra elettori?

**R.** Radunatevi insieme in comitati, in riunioni preparatorie, fate se volete dei pranzi insieme a questo scopo e cominciate a fissare l'attenzione sopra qualche eligibile, proponetene pubblicamente il nome, invitate i colleghi a dire francamente sul conto del proposto; anticipate fra voi la prova dello scrutinio e se mai vedeste che un partito di maggioranza relativa si aggruppasse intorno ad un indegno, allora voi dei partiti minori, tali separatamente presi, ma uniti insieme divenienti maggiori lasciate pure il prediletto da ciascuno, se non vi potete accordare, ed accordatevi in un nuovo per escludere l'indegno. E'covi il bene delle riunioni preventive.

**D.** E quali qualità specialmente deve avere un buon deputato?

**R.** Prima di tutto l'onestà, non soltanto quella comune a tutti i galantuomini di non rubare, di non dir falso testimonio ma quella un poco rara delle opinioni politiche. Che non sia cioè di quelli che cangiano opinione secondo il vento che spira, che sia fermo, e convinto nelle sue credenze politiche. Gli uomini di

tutti i partiti della circostanza, sono egoisti, e dispregiovoli. Guardatevi quindi bene, ma bene assai da coloro, che sotto il passato governo erano retrogradi, e che sotto Pio IX hanno incominciato a fare i declamatori del liberalismo. Costoro sono pescatori d'impieghi, di denaro, di autorità per soverchiare sempre gli altri, sòno pessima gente, più cattiva assai di quella che oggi pure francamente si dichiarasse gesuitante.

In secondo luogo questo buon galantuomo deve avere coraggio civile di esporre francamente alle Camere la sua opinione, benchè questa avesse a dispiacere al Ministero, che conferisce gl'impieghi, ed agli uomini di autorità, od anche ad una plebaglia sfrenata. Non deve insomma sacrificare la propria opinione nè al timore di una moltitudine illegale, nè alla speranza del favore del Governo.

In terzo luogo deve saperla esporre, che abbia cioè è utile il dono della parola. Mettetevi bene in testa, che nelle Camere i buoni parlatori trascinano facilmente gli altri al loro partito colla forza della eloquenza e si attaccano le maggioranze. Un uomo dotto, ed onesto, se non è buon parlatore, sarà eccellente Magistrato, ma sarà un Deputato per metà. Avrà l'influenza di un voto, mentre l'Oratore avrà l'influenza di un partito.

E deve esserci in ogni collegio elettorale una santa ambizione di aver mandato alle Camere un deputato, che non rimanga nella oscurità. Farà onore al giudizio degli elettori, saprà difenderne meglio gl'interessi. E' perciò, che sarà buona cosa, se avendo fissata l'attenzione sopra un eligibile, ve lo chiamate alle vostre riunioni preparatorie, ve lo interrogiate sulle sue opinioni, e gli facciate fare una professione di fede politica, la quale dovrà Egli stampare, acciò poi abbia pudore a ritrattarla nell'esercizio della magistratura popolare.

**D.** Ma se gli elettori nel loro collegio non avessero alcuno eligibile dotato delle sudette qualità, od avendolo questi non volesse accettare l'incarico?

**R.** Non fa nulla, perchè si può scegliere a deputato qualunque eligibile dello stato. Il Collegio elettorale di Perugia per. es. può scegliere per deputato un eligibile del distretto di Rieti. Considerate quindi la lista di tutti gli eligibili dello stato e se non vedete senza se sarebbe disposto ad accettare taluno che vi sembri il migliore, e sceglietelo di qualunque provincia egli sia. Ed a maggiore facilitazione vedrete, che vi saranno di quelli, che si propongono da loro stessi alla vostra scelta, e che si chiamano candidati. Apprezzate in questi la stima, che fanno di voi, e la buona volontà, che hanno di servire alla patria. Che non è vergogna proporsi da se stesso a questa elezione, dimostra anzi franchezza, e lealtà. Non vi è annesso alcun onorario, ma vi sono congiunte fatiche, cura, e pericoli specialmente in tempi di ricostruzione politica di tutta l'Italia. E' una milizia civile, nella quale merita lode distinta il volontario.

**D.** E che diremo di quelli, che non solo non curassero di essere eletti, ma essendo elettori non curassero di dare il voto loro, non volessero subire il fastidio di andare al capoluogo dell'elezione?

**R.** Diremo che sono solennissimi birbanti, che tali si denno reputar quelli, che sono indifferenti al bene, od al male della patria, o che a quello non sacrificerebbero nemmeno l'incomodo di poche miglia, o del consumo di un giorno. Gente degradata, e vile, che non si cura nemmeno del diritto di Sovranità che ha acquistato e pel quale hanno sparso il sangue, hanno patito carceri, e torture hanno mangiato il pane dell'esiglio tanti generosi, che in nulla è mossa dal male dei suoi fratelli, che per nulla è grata al liberale Pio IX. Iddio la illumini.

# PROSPETTO

INDICANTE LA RIPARTIZIONE ED IL NUMERO

## DEI COLLEGI ELETTORALI

PROVINCE	POPOLAZIONE SECONDO GLI STATI DEL 1844	COLLEGI ELETTORALI				PROVINCE	POPOLAZIONE SECONDO GLI STATI DEL 1844	COLLEGI ELETTORALI					
		NUM. PRO-GRES-SIVO	COMUNE OVE SI DEVE RADUNARE IL COLLEGIO	GOVERNI COMPONENTI IL COLLEGIO	POPOLAZIONE DI CIASCUN COLLEGIO ELETTORALE			NUM. PRO-GRES-SIVO	COMUNE OVE SI DEVE RADUNARE IL COLLEGIO	GOVERNI COMPONENTI IL COLLEGIO	POPOLAZIONE DI CIASCUN COLLEGIO ELETTORALE		
ROMA E COMARCA	313,274	1	Roma	Roma	171,140	FERMO	404,005	69	Fermo	Fermo	49,166		
		2	id.	id.				70	Fermo	Fermo, S. Elpidio			
		3	id.	id.				71	Ripatransone	Ripatransone, Monterubbiano			
		4	id.	id.				72	Montegiorgio	Grottammare, Montegiorgio, S. Vittoria			
		5	id.	id.				73	Ascoli Amandola Offida	Ascoli Amandola, Arquata Offida, Montalto S. Benedetto			
		6	id.	id.				74					
		7	Albano	Albano, Genzano, Marino, Castel Gandolfo	23,058	75	34,580						
		8	Castelnuovo di Porto	Castelnuovo di Porto, Campagnano, Bracciano, Palombara	29,916	PERUGIA	216,394	76	Perugia	Perugia	65,943		
		9	Tivoli	Tivoli, Arsoli	30,058			77	id.	id.			
		10	Palestrina	Palestrina, Frascati, Genazzano, Galliciano	33,278			78	Città della Pieve	Città della Pieve, Castiglion del Lago, Magione			
		11	Subiaco	Subiaco, S. Vito	25,824			79	Città di Castello	Città di Castello, Fratta			
12	Bologna	Bologna	136,660	80	Nocera			Nocera, Assisi, Gualdo-Tadino					
13	id.	id.		81	Foligno	Foligno, Spello							
14	id.	id.		82	Todi	Todi							
15	id.	id.		83	Spoleto	Spoleto, Bevagna							
BOLOGNA	350,588	16	id.	id.	121,702	SPOLETO	84	Norcia	Norcia, Cascia, Visso	22,537			
		17	Bazzano	Bazzano							85	Terni	Terni
		18	S. Gio. in Persiceto	S. Gio. in Persiceto							86	Amelia	Amelia, Narni
		19	Castel-Maggiore	Castel-Maggiore, Poggio Renatico							24,505	87	Rieti
20	Budrio	Budrio	36,934	RIETI	70,690	88	Poggio Mirteto	Poggio Mirteto, Canemorto, Fara, Magliano	31,629				
21	Castel S. Pietro	Castel S. Pietro, Medicina	27,349										
22	Lojano	Lojano, Castiglione	23,445										
FERRARA	223,145	23	Vergato	Vergato, Porretta	24,505	VITERBO	123,874	90	Acquapendente	Acquapendente, Valentano			
		24	Ferrara	Ferrara	04,573								
		25	id.	id.	04,573								
		26	Cento	Cento, Bondeno	32,284								
FORLÌ	202,906	27	Argenta	Argenta, Porto maggiore, Massalombarda	38,675	ORVIETO	25,253	93	Orvieto	Orvieto, Ficulle			
		28	Copparo	Copparo	21,557								
		29	Comacchio	Comacchio, Codigoro	24,577								
		30	Lugo	Lugo, Bagnacavallo	41,679								
RAVENNA	168,109	31	Forlì	Forlì	33,899	CIVITAVECCHIA	24,700	94	Civitavecchia	Civitavecchia, Corneto, Manziana, Monteromano			
		32	Bertinoro	Bertinoro, Civitella	27,075								
		33	Cesena	Cesena	39,827								
		34	Sarsina	Sarsina, Sogliano	17,809								
URBINO E PESARO	236,173	35	Rimini	Rimini	32,800	FROSINONE	145,546	95	Frosinone	Frosinone, Ceccano, Piperno			
		36	S. Arcangelo	S. Arcangelo, Savignano	21,889								
		37	Saludecio	Saludecio, Coriano	29,697								
		38	Ravenna	Ravenna, Alfonsine	65,045								
VELLETRI	58,315	39	Ravenna	Ravenna, Cervia	28,190	BENEVENTO	2,422	100	Benevento	Benevento			
		40	Imola	Imola	22,842								
		41	Castel Bolognese	Castel Bolognese, Casola-Valsenio	22,842								
		42	Faenza	Faenza, Brisighella	53,132								
ANCONA	167,119	43	Faenza	Faenza, Russi	53,132	MACERATA	223,002	60	Macerata	Macerata, Filottrano			
		44	Urbino	Urbino, Urbania	35,920								
		45	Pennabilli	Pennabilli, S. Agata, S. Leo, Macerata-feltria	27,776								
		46	Cagli	Cagli, Pergola	29,969								
CAMERINO	37,564	47	Gubbio	Gubbio	21,487	61	Tolentino	Tolentino, Montolmo	32,732				
		48	Pesaro	Pesaro	36,502								
		49	Fano	Fano, Fossombrone	34,701								
		50	Mondolfo	Mondolfo, Mondavio	21,400								
VELLETRI	58,315	51	Senigaglia	Senigaglia	26,018	62	Cingoli	Cingoli, Matelica	25,076				
		52	Velletri	Velletri, Segni, Valmonte, Cori	38,091								
		53	Sezze	Sezze, Terracina	20,222								
		54	Ancona	Ancona	50,777								
ANCONA	167,119	55	id.	id.	50,777	63	Civitanova	Civitanova, Montesanto	29,129				
		56	Jesi	Jesi	35,681								
		57	Arcevia	Arcevia, Corinaldo, Montecarotto	29,574								
		58	Montalbodo	Montalbodo, Montemarciano	25,208								
MACERATA	223,002	59	Osimo	Osimo	26,479	64	Fabriano	Fabriano, Sassoferrato	34,417				
		60	Macerata	Macerata, Filottrano	29,474								
		61	Tolentino	Tolentino, Montolmo	32,732								
		62	Cingoli	Cingoli, Matelica	25,076								
CAMERINO	37,564	63	Civitanova	Civitanova, Montesanto	29,129	65	Recanati	Recanati, Loreto	30,762				
		64	Fabriano	Fabriano, Sassoferrato	34,417								
		65	Recanati	Recanati, Loreto	30,762								
		66	Sanseverino	Sanseverino, Treja	25,300								
CAMERINO	37,564	67	San Ginesio	San Ginesio, Sarnano	32,512	68	Camerino	Camerino, Caldarola	57,564				
		68	Camerino	Camerino, Caldarola	57,564								

La Città ed i Governi di Roma, Bologna, Ferrara, Perugia ed Ancona sono divisi in più Collegi Elettorali. Il Capo di ciascuna delle dette Provincie, unitamente alla Commissione Amministrativa provinciale, è incaricato di determinare la circoscrizione ed il riparto dei Collegi in ragione approssimativa della popolazione di essi. La Città ed il territorio di Ravenna, insieme ai Governi di Alfonsine e di Cervia, in vista della loro posizione topografica, formeranno due Collegi elettorali. Così ancora il Governo di Fermo unitamente a quello di S. Elpidio formerà due collegi elettorali, parimenti formeranno due Collegi elettorali i Governi di Faenza, Brisighella e Russi. Il Capo di ciascuna Provincia, unitamente alla Commissione Amministrativa provinciale è incaricato di determinare la circoscrizione come sopra.